



CORTE di APPELLO di POTENZA

SEZIONE CIVILE

Il Presidente, Dott. Pasquale Cristiano,
in veste di Presidente del Collegio A chiamato alla trattazione delle cause fissate all'udienza di prima comparizione del giorno

10 MARZO 2026

rilevato che, con riferimento ai procedimenti civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice, l'art. 127 ter c.p.c., introdotto dal D.l.gs. n.149/2022, prevede che l'udienza possa essere sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e che il giudice provveda entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato per il deposito delle note scritte;

ritenuto che, le cause dinanzi al collegio A, già fissate all'udienza di prima comparizione del giorno 10.03.2026, possano essere trattate con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c.;

DISPONE

che, le cause civili, la cui trattazione è prevista per il giorno **10.03.2026**, **l'udienza sia sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte che impegnino non più di due pagine** e contengano le sole istanze e conclusioni, e a tal fine

ASSEGNA

alle parti **termine perentorio sino alle h. 9,00 del 10.03.2026** per il deposito delle note e

AVVERTE

le parti stesse che:

- ciascuna di esse può opporsi alla "trattazione scritta" entro cinque giorni dalla comunicazione del presente decreto;
- se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato troveranno applicazione le disposizioni contenute nel comma 4 dell'art.127 ter c.p.c., previa verifica dell'avvenuta rituale comunicazione a cura della cancelleria del presente decreto;
- alla scadenza del termine fissato per il deposito delle note scritte il Collegio, sulla base delle istanze e conclusioni formulate nelle note depositate, assumerà il provvedimento nel termine di cui all'art.127 ter co.3 c.p.c.

Per le cause rinviate all'udienza di rimessione in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c., si precisa che i termini a ritroso vanno computati rispetto alla nuova udienza di rinvio, salve le attività defensionali già espletate.

Manda alla cancelleria per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico relativo alle cause da celebrarsi con le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c., dell'annotazione "trattazione scritta" e per l'urgente comunicazione del presente decreto alle parti costituite ed ai componenti del collegio nonché, per doverosa conoscenza, ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati del distretto.

Potenza, 20.01.2026

Il Presidente
Dott. Pasquale Cristiano